

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1976

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dei Lavori Pubblici**

(PRANDINI)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione economica**

(CIRINO POMICINO)

e col **Ministro del Tesoro**

(CARLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 NOVEMBRE 1989

Forfetizzazione degli interessi dovuti dal Ministero dei lavori pubblici alla Cassa depositi e prestiti

ONOREVOLI SENATORI. – Con precedenti disposizioni di legge (articolo 32, comma 6, della legge finanziaria n. 41 del 1986 e articolo 10, comma 11, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 440 del 29 ottobre 1987) si è affrontata la questione del pagamento alla Cassa depositi e prestiti degli interessi dovuti dal Ministero dei lavori pubblici per ritardato versamento dei contributi sui mutui concessi dalla Cassa medesima, ricorrendo alla forfetizzazione delle somme dovute a tale titolo fino al 31 dicembre 1986.

Nonostante che le suddette leggi abbiano consentito un notevole sgravio della situazione debitoria dell'Amministrazione dei lavori pubblici nei confronti della Cassa depositi e

prestiti, permane ancora una esposizione da parte del Ministero dei lavori pubblici a titolo di interessi passivi per ritardato versamento di contributi.

Per risolvere definitivamente il pagamento di detto debito, si ricorre, con il presente disegno di legge, nuovamente alla sua forfetizzazione, quantificandolo nella somma di lire 4 miliardi e 500 milioni fino al 31 dicembre 1989.

Poichè nella legge finanziaria 1989 non è previsto uno specifico accantonamento per la copertura di detta spesa, si prevede di far fronte all'onere di che trattasi utilizzando parzialmente l'accantonamento recato dalla tabella B della legge finanziaria 1989 per la voce «esigenze finanziarie dell'ente autonomo acquedotto pugliese».

RELAZIONE TECNICA

La spesa prevista con il presente disegno di legge è di lire 4.500 milioni, somma con la quale si propone di forfetizzare il debito per interessi passivi per ritardato pagamento dei contributi dovuti dal Ministero dei lavori pubblici alla Cassa depositi e prestiti fino al 31 dicembre 1989.

Detti interessi, applicati al tasso del 14 per cento e a decorrere dal 1° gennaio 1987, si sono formati:

per l'importo di lire 3.500 milioni, fino al 31 dicembre 1987, per contributi pregressi versati in ritardo o non versati entro la predetta data;

per l'importo di lire 500 milioni, per aggiornamento, fino al 31 dicembre 1988, della somma di lire 3.500 milioni dovuta al 1° gennaio 1988;

per ulteriore importo di lire 500 milioni, per l'ulteriore aggiornamento, fino al 31 dicembre 1989, della somma di lire 4.000 milioni dovuta al 1° gennaio 1989.

Il versamento dell'importo complessivo di lire 4.500 milioni, se effettuato alla Cassa depositi e prestiti entro il 31 dicembre 1989, estinguerebbe definitivamente la partita di debito per interessi dovuti dal Ministero dei lavori pubblici in relazione a ritardati versamenti di annualità di contributi anteriori al 1985, anno in cui è avvenuto l'accentramento di tutti i pagamenti presso l'Amministrazione centrale dei lavori pubblici (articolo 19, comma 13, della legge n. 887 del 1984) che ha consentito la correntezza delle rimesse negli anni 1986 e successivi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'ammontare degli interessi, dovuti dal Ministero dei lavori pubblici alla Cassa depositi e prestiti per il ritardato versamento di annualità di contributi sui mutui concessi dalla Cassa medesima, è determinato in via forfettaria fino al 31 dicembre 1989 in lire 4.500 milioni.

2. Al relativo onere, valutato in lire 4.500 milioni per l'anno 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Esigenze finanziarie dell'ente autonomo acquedotto pugliese».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.